

☙ S. P. Q. R.
COMUNE DI ROMA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
(SEDUTA PUBBLICA DEL 30 MAGGIO 1978)
(2^a convocazione)

L'anno millenovecentosettantotto, il giorno di martedì trenta, del mese di maggio, alle ore 18,15, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica di 2^a convocazione.

Presidenza: BENZONI - VETERE.

Eseguito l'appello, l'On. Presidente dichiara che sono presenti i Consiglieri qui sotto riportati:

Vetere Ugo
Faloni Antonio
Castiglione Ferdinando

Bernardo Corrado
Marchio Michele
Gionfrida Mario

Ciano Francesco

Assiste il sottoscritto Segretario Generale Dott. Guglielmo Iozzia.

(OMISSIS)

A questo punto, oltre ai Consiglieri che hanno risposto all'appello, risultano presenti anche i seguenti altri:

Alberti Evelina, Alessandro Consiglio Pietro, Antonaroli-Liistro Maria, Arata Luigi, Campagnano Marco, Capponi-Bentivoglio Carla, Castellani-Lucarini Iolanda, Celestini Luigi, Ciancamerla Ettore, Cutolo Teodoro, D'Alessandro-Prisco Franca, D'Arcangeli Mirella, Di Paola Crescenzo, Durastante Francesco, Ferranti Duilio, Filippi Renzo Eligio, Gerindi Senio, Grimaldi Eugenio, Guerra Giovanni, Lombardo Lucio, Mazzotti Argiuna Vittorioso, Meta Ego Spartaco, Nicolini Renato, Panatta Luigi, Pisto Roberta, Pratesi Piero, Ricciotti Eraldo, Severi Pier Luigi, Signorini Ennio, Speranza Francesco.

(OMISSIS)

A questo punto entra nell'Aula l'on. ASSESSORE DELEGATO, il quale assume la presidenza dell'Assemblea.

Oltre ai Consiglieri in precedenza indicati risultano presenti anche i seguenti altri:

Alberti Alberto, Alfonsi Dario, Anzalone Gaetano, Becchetti Italo, Bencini Giulio, Benedetto Raimondo, Bon Valsassina Marino, Buffa Lucio, Calzolari-Ghio Vittoria, Cannucciari Francesco, Castrucci Siro, Cicci Carlo Alberto, Corazzi Aldo, Costa Silvia, Costi Silvano, De Cataldo Francesco, Della Seta Piero, Greggi Agostino, Mancini Olivio, Mauro Vincenzo, Mensurati Elio, Pala Antonio, Palombi Massimo, Pasquelli-Dama Annita, Petroselli Luigi, Pietrini Vincenzo, Prasca Giuliano, Sacchetti Marcello, Sallato Paolo, Starita Giovanni.

(OMISSIS)

Deliberazione n. 2966

2530^a Proposta (Dec. della G. M. del 23-5-1978 n. 620)

La Giunta Municipale decide di sottoporre all'On. Consiglio Comunale il seguente schema di deliberazione.

Norme per il rilascio delle concessioni edilizie soggette al pagamento del contributo afferente il costo di costruzione in applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ed in conformità della relativa deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio in data 26 ottobre 1977, n. 270.

Premesso che, con legge n. 10 del 28 gennaio 1977, sono state dettate nuove norme per l'edificabilità dei suoli;

Che, in particolare, detta legge subordina il rilascio delle concessioni edilizie alla corresponsione di un contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione e di altro contributo in relazione al costo di costruzione;

Che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 della legge n. 10 del 28 gennaio 1977 è previsto che « nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi così come individuati dal Comune in base ai progetti presentati per ottenere la concessione » ed all'art. 11, ultimo capoverso,

è precisato che « la quota di contributo di cui al precedente art. 6 è determinata all'atto del rilascio della concessione ed è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite, dal Comune e comunque non oltre 60 gg. dalla ultimazione delle opere »

ed all'art. 18 Il comma è specificato che «la quota di cui all'art. 6 riguardante il costo di costruzione:

— non è dovuta per le istanze presentate fino a 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima;

— è ridotta al 30% nella misura stabilita dalle norme della presente legge per le istanze di concessione presentate entro 12 mesi dalla stessa data;

— è ridotto al 60% della misura medesima per le istanze di concessione presentate entro 24 mesi da tale data »;

Che il Ministro per i Lavori Pubblici, in esecuzione del suddetto disposto legislativo, con decreto del 10 maggio 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 31 maggio 1977, ha determinato il costo di costruzione, nonché le maggiorazioni dello stesso per le classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate dalla legge 1° novembre 1967, n. 1179;

Che il Consiglio Regionale del Lazio in data 26 ottobre 1977 con deliberazione numero 270 ha fissato le norme per la determinazione della quota del contributo relativa al costo di costruzione ai sensi dell'art. 6, III comma della legge 10/77 soprarichiamata;

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera, facendo proprio quanto stabilito con delibera del Consiglio Regionale del Lazio 26 ottobre 1977, n. 270, di approvare la seguente normativa:

TITOLO I — Ambito di applicazione

1) RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE.

Il rilascio delle concessioni edilizie, salvo i casi previsti al successivo art. 3, è subordinato alla corresponsione, secondo le modalità di cui al successivo art. 8, di un contributo commisurato all'incidenza del costo di costruzione determinato secondo quanto indicato negli articoli che seguono.

2) APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO.

La presente deliberazione trova applicazione sia per i nuovi edifici sia per gli interventi su edifici esistenti.

3) CONCESSIONI ESENTI DAL CONTRIBUTO.

Il contributo di cui al precedente art. 1 non è dovuto:

a) per le opere da realizzare nella zona H (Agro romano - sottozone H/1, H/2 ed H/3) ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi dell'art 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;

b) per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio e mutamento della destinazione d'uso, quando il concessionario si impegni, mediante convenzione o atto d'obbligo unilaterale, a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il Comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione attraverso l'esecuzione delle opere indicate nella convenzione stessa mediante corresponsione di un contributo pari al 50% di quello previsto nei casi non assistiti da convenzione;

c) per gli interventi di manutenzione straordinaria, restando fermo che, per la manutenzione ordinaria la concessione non è richiesta.

Per interventi di manutenzione ordinaria devono intendersi le piccole opere derivanti dal deterioramento prodotto dall'uso e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici.

Sono, pertanto, interventi di manutenzione ordinaria i seguenti lavori, sempreché non debbono essere eseguiti negli stabili dichiarati di importante interesse storico o artistico e salvo quanto diversamente previsto per le singole zone di P.R.G. dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 2632 dell'8 agosto 1974:

- 1) demolizione o ricostruzione parziale o totale dei pavimenti;
- 2) demolizione o ricostruzione parziale o totale di rivestimenti e intonaci interni e loro coloritura;
- 3) rifacimento o sostituzione di infissi interni ed esterni;
- 4) impianti per servizi accessori, come illuminazione, riscaldamento, ventilazione ed opere inerenti, sempre che non comportino creazione di nuovi volumi tecnici.

Per interventi di manutenzione straordinaria devono intendersi tutte le opere di rinnovamento o sostituzione anche di parti strutturali degli edifici sempreché non alterino la consistenza fisica, la struttura tipologica e le destinazioni d'uso.

Sono in particolare interventi di manutenzione straordinaria i seguenti lavori:

5) apertura, chiusura o modificazione di attuali porte (interne ed esterne) e finestre;

6) rivestimenti e coloriture di prospetti esterni;

7) rifacimento di strutture fatiscenti (solai di calpestio e di copertura e scale) con divieto di modificarne le quote d'imposta, e consolidamento di strutture verticali;

8) demolizione e ricostruzione di tramezzi interni, sempre che le opere richieste non comportino modifiche alla situazione planimetrica e alla destinazione d'uso preesistenti. A questi fini per modifiche alle destinazioni d'uso si intendono quelle rispetto alle 3 classi fondamentali previste dalla legge n. 10/1977 (costruzioni residenziali, impianti industriali o artigianali, costruzioni con altre destinazioni non residenziali, quali quelle turistiche, commerciali e direzionali). In base alla classificazione stabilita dall'art. 3 della delibera n. 2632/74, le categorie di destinazioni d'uso individuate dal P.R.G. sono così suddivise nell'ambito delle citate 3 classi:

— costruzioni residenziali:

categorie: a); o) (solo convivenze);

— impianti industriali o artigianali:

categorie: r); s);

— costruzioni con altre destinazioni non residenziali (turistiche, commerciali e direzionali):

categorie: b); c); d); e); f); g); h); i); l); o); (escluso convivenze) q); t); u); v); z)

le destinazioni di cui alle lettere m), n), p), godono, ovviamente, del diritto della concessione gratuita;

d) per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari;

e) per le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche (quali spostamenti di bagni, cucine, ecc.) o statiche delle abitazioni, nonché per la realizza-

zione dei volumi tecnici che si rendono indispensabili a seguito della installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni ovvero per opere accessorie ad edifici esistenti che non comportino, comunque, aumento di volume o di superfici utili, quali, ad esempio, impianto di ascensori, recinzioni, sistemazioni esterne, scale di sicurezza, ecc.;

f) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli Enti istituzionalmente competenti, nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;

h) per le demolizioni di manufatti o di parti di essi;

g) per le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;

i) per le concessioni relative ad aree vincolate ai sensi della legge 167/1962, che continuino ad essere regolate dalle norme previste dalla legge 865/1971 e successive modificazioni;

l) per costruzioni o impianti industriali e artigianali;

m) per la installazione di impianti di distribuzione carburanti, assimilabili, ai soli fini della legge n. 10/77, ad attività artigianali;

TITOLO II — Determinazione del costo di costruzione

4) COSTO DI COSTRUZIONE.

In base al decreto del Ministro dei LL.PP. 10 maggio 1977, il costo di costruzione dei nuovi edifici riferito a metro quadrato di superficie è pari all'85% di quello stabilito con D. M. 3 ottobre 1975, n. 9816, emesso ai sensi dell'art. 8 della legge 1° novembre 1965, numero 1179.

Per il Comune di Roma il costo è di L./mq. $0,85 \times 198.000 = \text{L./mq. } 168.300$; tale misura, ai sensi dell'art. 12 del citato decreto del Ministro LL.PP. del 10 maggio 1977, trova applicazione fino ad un anno dalla data del decreto stesso e cioè fino al 10 maggio 1978.

Dopo tale data il costo di costruzione unitario sarà quello determinato annualmente dal Ministero LL.PP. con proprio decreto come stabilito dall'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

5) DETERMINAZIONE DEL COSTO DI COSTRUZIONE TOTALE.

Per la determinazione del costo totale di costruzione e del suo incremento occorrerà fare riferimento al richiamato Decreto Ministeriale 10 maggio 1977 di cui pertanto si riportano qui di seguito integralmente gli articoli dal 2 al 9:

« Art. 2.

Superficie complessiva (Sc)

La superficie complessiva, alla quale, ai fini della determinazione del costo di costruzione dell'edificio, si applica il costo unitario a metro quadrato, è costituita dalla somma della superficie utile abitabile di cui al successivo art. 3 e dal 60% del totale delle superfici non residenziali destinate a servizi ed accessori (Snr), misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre ($Sc = Su + 60\% Snr$).

Le superfici per servizi ed accessori riguardano:

a) cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche, ed altri locali a stretto servizio delle residenze;

- b) autorimesse singole o collettive;
- c) androni di ingresso e porticati liberi;
- d) logge e balconi.

I porticati di cui al punto c) sono esclusi dal computo della superficie complessiva qualora gli strumenti urbanistici ne prescrivano l'uso pubblico.

Art. 3.

Superficie utile abitabile (Su)

Per superficie utile abitabile si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sginci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi.

Art. 4.

Edifici con caratteristiche tipologiche superiori

Ai fini della identificazione degli edifici con caratteristiche tipologiche superiori a quelle considerate dalla legge n. 1179 del 1° novembre 1965, per le quali vanno determinate maggiorazioni del costo unitario di costruzione non superiori al 50%, si fa riferimento agli incrementi percentuali di detto costo stabiliti nei successivi articoli 5, 6 e 7 per ciascuno dei seguenti elementi:

- a) superficie utile abitabile (Su);
- b) superficie netta non residenziale di servizi e accessori (Snr);
- c) caratteristiche specifiche.

Art. 5.

Incremento relativo alla superficie utile abitabile (i^1)

L'incremento percentuale in funzione della superficie è stabilito in rapporto alle seguenti classi di superficie utile abitabile:

- 1) oltre 95 metri quadrati e fino a 110 metri quadrati inclusi: 5%;
- 2) oltre 110 metri quadrati e fino a 130 metri quadrati inclusi: 15%;
- 3) oltre 130 metri quadrati e fino a 160 metri quadrati inclusi: 30%;
- 4) oltre 160 metri quadrati: 50%.

Per ciascun fabbricato l'incremento percentuale relativo alla superficie utile abitabile, è dato dalla somma dei valori ottenuti moltiplicando gli incrementi percentuali di cui al precedente comma per i rapporti tra la superficie utile abitabile degli alloggi compresi nelle rispettive classi e la superficie utile abitabile dell'intero edificio.

Art. 6.

Incremento relativo alla superficie non residenziale (i^2)

L'incremento percentuale in funzione della superficie per servizi ed accessori relativi all'intero edificio è stabilito come appresso, con riferimento alla percentuale di incidenza della superficie netta totale di servizi e accessori (Snr) rispetto alla superficie utile abitabile per edificio (Su):

- oltre il 50 e fino al 75% compreso: 10%;
- tra il 75 e il 100% compreso: 20%;
- oltre il 100%: 30%.

Art. 7.

Incremento relativo a caratteristiche particolari (i³)

Per ciascuna delle caratteristiche appresso riportate l'incremento è pari al 10%:

- 1) più di un ascensore per ogni scala se questa serve meno di sei piani sopraelevati;
- 2) scala di servizio non prescritta da leggi o regolamenti o imposta da necessità di prevenzione di infortuni o di incendi;
- 3) altezza libera netta di piano superiore a m. 3,00 o a quella minima prescritta da norme regolamentari. Per ambienti con altezze diverse si fa riferimento all'altezza media ponderale;
- 4) piscina coperta o scoperta quando sia a servizio di uno o più edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari;
- 5) alloggi di custodia a servizio di uno o più edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari.

Art. 8.

Classi di edifici e relative maggiorazioni

Gli incrementi afferenti a ciascuno degli elementi considerati negli articoli 5, 6 e 7 si sommano ai fini della determinazione delle classi di edifici.

Le classi di edifici e le relative maggiorazioni di costo di cui al secondo comma dello art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono così individuate:

- classe I: percentuale di incremento fino a 5 inclusa: nessuna maggiorazione;
- classe II: percentuale di incremento da 5 a 10 inclusa: maggiorazione del 5%;
- classe III: percentuale di incremento da 10 a 15 inclusa: maggiorazione del 10%;
- classe IV: percentuale di incremento da 15 a 20 inclusa: maggiorazione del 15%;
- classe V: percentuale di incremento da 20 a 25 inclusa: maggiorazione del 20%;
- classe VI: percentuale di incremento da 25 a 30 inclusa: maggiorazione del 25%;
- classe VII: percentuale di incremento da 30 a 35 inclusa: maggiorazione del 30%;
- classe VIII: percentuale di incremento da 35 a 40 inclusa: maggiorazione del 35%;
- classe IX: percentuale di incremento da 40 a 45 inclusa: maggiorazione del 40%;
- classe X: percentuale di incremento da 45 a 50 inclusa: maggiorazione del 45%;
- classe XI: oltre il 50% inclusa: maggiorazione del 50%.

Art. 9.

Superficie per attività turistiche, commerciali e direzionali (St)

Alle parti di edifici residenziali nelle quali siano previsti ambienti per attività turistiche, commerciali e direzionali si applica il costo di costruzione maggiorato ai sensi del precedente art. 8, qualora la superficie netta (S_n) di detti ambienti e dei relativi accessori (S_a), valutati questi ultimi al 60%, non sia superiore al 25% della superficie utile abitabile ».

Il procedimento per la determinazione del costo totale della costruzione è riepilogato nell'allegato prospetto A), che dovrà essere compilato da parte del progettista o del direttore dei lavori e formerà oggetto di una « perizia estimativa giurata » costituente parte integrante della domanda di concessione.

TITOLO III - Determinazioni e modalità di pagamento del contributo e sanzioni per omesso pagamento in termini.

6) DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO.

Ai fini della determinazione del contributo di cui all'art. 1, è approvata l'allegata tabella B).

La percentuale di cui al 3° comma dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, da applicare al costo totale della nuova costruzione, determinato come indicato negli articoli precedenti, è quella risultante dalla somma dei valori percentuali R1, R2, R3, che la suddetta tabella indica in relazione alle zone territoriali omogenee determinate sulla base del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, nonché alle tipologie ed alle caratteristiche degli edifici. Detta percentuale è aumentata di una unità per i territori di cui agli artt. 8, primo e secondo comma, e 10 della Legge Regionale del 12 settembre 1977, n. 35.

7) ZONE TERRITORIALI OMOGENEE.

Ai fini dell'applicazione dei coefficienti di cui alla tabella B, richiamata all'art. 6, il territorio comunale di Roma deve considerarsi suddiviso in « zone territoriali omogenee » (di cui all'art. 2 del Decreto Interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444), secondo la seguente relazione con le destinazioni di P.R.G.:

- Zone territoriali omogenee di tipo A:
zone di P.R.G.: A (conservazione e risanamento); B1 (conservazione del tessuto viario ed edilizio); G1 (parco privato vincolato).
- Zone territoriali omogenee di tipo B:
zone di P.R.G.: B2, B3 (conservazione del tessuto viario ed edilizio); C (ridimensionamento viario ed edilizio); D (completamento); F1, F3 (ristrutturazione urbanistica); G2 (parco privato).
- Zone territoriali omogenee di tipo C:
zone di P.R.G.: E1, E2, E3 (espansione); F2 (ristrutturazione urbanistica); G3, G4, G5 (aree private a verde); I1, I2 (insediamenti misti); M2 (servizi privati).
- Zone territoriali omogenee di tipo D:
zone di P.R.G.: L1, L2 (industria).
- Zone territoriali omogenee di tipo E: (Equiparate alle zone di tipo C):
zone di P.R.G.: H1, H2, H3 (Agro Romano).
- Zone territoriali omogenee di tipo F:
zone di P.R.G.: M1, M3, M4 (servizi pubblici); N (verde pubblico).

Ai fini della rispondenza alle caratteristiche previste dal citato decreto n. 1441 per ciascun tipo di zona territoriale omogenea, le suddette attribuzioni delle varie zone di P.R.G. ai sei tipi di zone territoriali si intendono riferite alle porzioni di tali zone comprese negli ambiti territoriali costituiti dalle 165 « zone urbanistiche » nelle quali è stato suddiviso il territorio comunale di Roma in base alla delibera consiliare n. 2983 del 29-30 luglio 1977.

8) INTERVENTI SU EDIFICI ESISTENTI.

Per gli interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi (con esclusione di quelli esenti ai sensi dell'art. 3), così come individuato in base ai progetti presentati per ottenere la concessione.

Tale costo dovrà essere determinato dal progettista o dal direttore dei lavori, con specifico computo metrico estimativo redatto in base ai prezzi del vigente tariffario del Comune di Roma e formerà oggetto di una « perizia estimativa giurata », che dovrà essere allegata alla domanda di concessione ed ai relativi grafici.

Il costo di costruzione sarà determinato dal prodotto del costo delle opere, come sopra specificato, per il coefficiente $R1 + R2 + R3$ che si desume dalla tabella B, in rela-

100

zione alle caratteristiche che i coefficienti $R1$, $R2$, $R3$, rispettivamente rappresentano.

Qualora gli interventi riguardino soltanto un alloggio compreso in un edificio plurifamiliare, i valori indicati sotto la voce $R3$ della tabella, fermi rimanendo gli altri valori, sono sostituiti dai seguenti: 0,5 per alloggi fino a 95 mq.; 1 per alloggi da 96 a 110 mq.; 2 per alloggi da 111 a 130 mq.; 3 per alloggi da 131 a 160 mq.; 5 per alloggi oltre i 160 mq.

Nel caso che gli interventi riguardino quelle parti dell'edificio che non concorrono a determinarne il volume soggetto alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione, il valore indicato sotto la voce $R3$ della tabella, fermi rimanendo gli altri valori, è fisso e pari ad 1.

Le parti di cui al comma precedente sono:

— i volumi entro terra, misurati rispetto alla superficie del terreno circostante, definita secondo la sistemazione prevista dal progetto approvato, salvo che gli stessi siano destinati a residenze, a uffici o ad attività produttive, escluse quelle concernenti la lavorazione dei prodotti ad uso familiare;

— i volumi tecnici strettamente necessari a contenere e consentire l'accesso ad impianti tecnici a servizio dell'edificio e siti al piano di copertura dello stesso, quali lavatoi, stenditoi, extracorsa degli ascensori, vano scala, serbatoi idrici, impianti di riscaldamento e relativi vasi di espansione, canne fumarie e di ventilazione ed impianti tecnologici in genere;

— i volumi tecnici strettamente necessari che risultassero ubicati al piano terreno con esclusione di quelli, anche se parzialmente interrati, con destinazioni d'uso diverse da quelle sopracitate;

— i sottotetti non abitabili, i portici e le porzioni di porticato, i balconi, i parapetti, i cornicioni, le pensiline e gli elementi a carattere ornamentale.

9) CONTRIBUTO PER EDIFICI AD USO COLLETTIVO.

Per edifici destinati ad uso collettivo, in sostituzione dei lavori percentuali indicati nella suddetta tabella B, sono stabilite le seguenti percentuali:

— ricoveri, ospizi, orfanotrofi e similari: cinque per cento;

— collegi, convitti, conventi, seminari e similari: dieci per cento;

— residences, case-albergo e similari, che non rientrino tra le costruzioni o gli impianti indicati al terzo comma dell'art. 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10: venti per cento.

Le percentuali suindicate si applicano sul costo risultante dal prodotto delle superfici, calcolate a norma del precedente art. 5, lettere a) e b) per il costo convenzionale indicato all'art. 4.

10) CONTRIBUTO PER ATTIVITA' TURISTICHE, COMMERCIALI, DIREZIONALI E SPORTIVE.

Per la realizzazione di nuovi edifici e per interventi su edifici esistenti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali, il contributo relativo al costo di costruzione

è determinato in base alle seguenti quote percentuali del costo di costruzione documentato secondo le modalità fissate al secondo capoverso del precedente art. 8:

- attività turistiche: 6%;
- attività commerciali: 7%;
- attività direzionali: 8%.

Per gli impianti sportivi, per i complessi turistici ricettivi complementari e per le attività a carattere temporaneo, il contributo relativo al costo di costruzione è commisurato al 5% del costo di costruzione documentato.

11) MODALITA' DI PAGAMENTO.

Il contributo dovuto deve essere corrisposto quanto al 20% entro 7 gg. dall'inizio dei lavori debitamente certificato dal competente ufficio comunale, quanto al 60% alla data di ultimazione delle opere e quanto al restante 20% entro e non oltre 60 giorni dalla predetta data di ultimazione. Non potrà farsi luogo al rilascio del certificato di abilitabilità senza che sia stato interamente versato il contributo dovuto.

A garanzia del puntuale versamento del contributo, il rilascio della concessione è subordinato alla prestazione di fidejussione bancaria a favore del Comune di Roma per la parte dilazionata.

Ai fini dello svincolo della fidejussione il titolare della concessione o il direttore dei lavori dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità che nella esecuzione delle opere non sono avvenute modifiche comportanti variazioni all'entità del contributo definito all'atto del rilascio della concessione.

In caso contrario, la differenza del contributo, calcolata con riferimento ai costi vigenti all'epoca del rilascio della concessione, dovrà essere versata entro il 60° giorno dalla data di ultimazione delle opere; decorso tale termine sull'importo da versare dovranno essere corrisposti gli interessi legali.

12) SANZIONI AMMINISTRATIVE.

Il mancato versamento del contributo nei termini di cui al precedente articolo 11 comporta:

a) la corresponsione degli interessi legali di mora se il versamento avviene nei successivi 30 giorni;

b) la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali qualora il versamento avvenga negli ulteriori 30 giorni;

c) l'aumento di un terzo del contributo dovuto, quando il ritardo si protragga oltre il termine di cui alla precedente lettera b).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge n. 10 del 28 gennaio 1977 il contributo afferente il costo di costruzione verrà introitato sul Capitolo di Bilancio.

Prospetto A (determinazione costo costruzione).

(OMISSIS)

TABELLA B PER LA DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI CONTRIBUTO RELATIVA AL COSTO DI COSTRUZIONE DI CUI AGLI ARTICOLI 4 E 5.

(OMISSIS)